

Il Desk Dogane di Assolombarda offre assistenza sulle tematiche seguenti:

ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO/FREE TRADE AGREEMENT (FTA) – Vedi anche ORIGINE PREFERENZIALE

L'Unione Europea ha siglato numerosi accordi di libero scambio con paesi esteri, che consentono alle merci di origine preferenziale di godere di sgravi daziari all'import in tali paesi (e viceversa). Tali accordi rappresentano quindi un vantaggio competitivo per le imprese che sono in grado di provare la preferenzialità della propria merce.

AEO (Authorized Economic Operator)

Gli operatori possono richiedere all'autorità doganale di valutare il proprio grado di affidabilità nell'ambito della parte di catena logistica in cui operano e richiedere lo status di Operatore Economico Autorizzato che consente una sorta di corsia preferenziale nelle operazioni doganali e facilitazioni nell'ottenimento di altre agevolazioni sempre in ambito doganale

ATR

Certificato rilasciato dall'autorità doganale, utilizzato negli scambi tra UE e Turchia, che attesta la posizione di libera pratica della merce. Non è da confondersi con un certificato di origine preferenziale.

BOLLETTA DOGANALE/DAU

Documento su cui viene materialmente resa la dichiarazione doganale, cioè la dichiarazione con cui l'esportatore/importatore (o terzi per suo conto) comunica alla dogana che tipo di operazione sta attuando (importazione/esportazione, definitiva o temporanea, immissione in libera pratica, introduzione a magazzino doganale, ecc.), il tipo di merce, l'origine e il valore della stessa e si impegna contestualmente al pagamento degli eventuali diritti doganali dovuti a fronte dell'operazione posta in essere. Per quanto riguarda le esportazioni, il DAU riporta il codice MRN (Movement Reference Number) il cui appuramento è necessario per provare la non imponibilità IVA delle fatture di vendita.

CONDIZIONI DI CONSEGNA/INCOTERMS®

Gli Incoterms® rappresentano una codificazione della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI), universalmente nota e riconosciuta per un'interpretazione corretta ed uniforme delle clausole correnti nei contratti internazionali di compravendita,

Gli Incoterms® permettono quindi una interpretazione certa e uniforme dei termini più frequentemente adottati dalle parti di una compravendita di merce, determinando:

- il luogo di consegna della merce
- il momento della consegna della merce, vale a dire quando avviene il passaggio dei rischi e delle responsabilità dal venditore al compratore riguardanti i danni e/o le perdite della merce in viaggio;
- chi deve provvedere a stipulare il contratto di trasporto e l'eventuale contratto di assicurazione della merce;
- chi, tra venditore e compratore, dovrà provvedere allo sdoganamento in uscita ed in entrata e sostenere i relativi oneri.

DAZI DOGANALI

Imposta che viene riscossa dalla dogana sulle merci al momento dell'importazione e viene determinata in base al codice doganale del bene importato. Il dazio può essere una percentuale che va applicato al valore in dogana dei beni (dazio "ad valorem") oppure l'applicazione di una quota per unità di misura (numero dei pezzi, litri etc. Il dazio in questo caso è definito "specifico). Il dazio da assegnare si trova nella tariffa doganale.

DICHIARAZIONE DI LUNGO TERMINE DEL FORNITORE (Long Term Declaration)

Dichiarazione di origine del prodotto con validità 2 anni emessa dal fornitore al fine di facilitare coloro i quali prevedano forniture regolari e costanti dello stesso prodotto che ricade sotto il profilo delle norme di origine preferenziale.

DICHIARAZIONE DI VALORE/DV1

Dichiarazione che l'importatore deve sottoscrivere per importazioni di valore superiore a 10.000 euro per fornire dati relativi agli elementi che costituiscono il valore della merce da importare.

DUPLICE USO

I prodotti a duplice uso sono prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che nascono e sono progettati per usi civili ma che possono essere deviati, per caratteristiche tecniche, verso un utilizzo in ambito militare. Tali beni sono sottoposti ad uno stretto controllo, sia per esigenze di interesse nazionale che per impegni derivanti da intese ed accordi internazionali. L'esportazione di tali prodotti è regolamentata e soggetta ad autorizzazioni. L'esportazione di beni duali (che) è sottoposta ad autorizzazione.

EMBARGO e RESTRIZIONI

Sanzioni di tipo commerciale (divieti di esportazione), comminate dalla comunità internazionale oppure da singoli Paesi nei confronti di determinati Paesi.

EORI (codice)

IL codice EORI identifica gli operatori economici riconosciuto da tutte le autorità doganali comunitarie. In Italia corrisponde alla partita Iva preceduta dal codice ISO italiano IT.

ESPORTATORE AUTORIZZATO

Lo status di esportatore autorizzato è una facilitazione, prevista dalla normativa doganale comunitaria che consente di attestare l'origine preferenziale della merce attraverso dichiarazioni su fattura a prescindere dal valore della merce esportata. Dette dichiarazioni sostituiscono i certificati di origine Eur1 come prove dell'origine preferenziale delle merci. Lo status di esportatore autorizzato viene autorizzato dall'Agenzia delle Dogane.

ESPORTATORE REGISTRATO/REX

Il Sistema degli Esportatori Registrati (REX) viene utilizzato per certificare l'origine delle merci nell'ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) e nel quadro di alcuni Accordi commerciali preferenziali (es. Regno Unito, Canada, Giappone e Vietnam).

EUR 1

Certificato dell'Unione Europea che viene emesso all'esportazione e alla Dogana, a richiesta dell'operatore, per attestare che la merce descritta nel modulo è di origine e di produzione comunitaria. Viene utilizzato negli scambi tra l'Unione Europea e gli stati che hanno stretto accordi commerciali con la stessa (es. Egitto, Israele, Tunisia, etc...) e consente l'esenzione del pagamento del dazio per le esportazioni/importazioni da e verso l'Unione Europea, verso e da quegli stati. Il certificato EUR 1 può essere emesso dopo l'operazione doganale ("a posteriori") o duplicato.

EXPORT CONTROL

Il controllo delle esportazioni riguarda i trasferimenti di certi prodotti considerati di valenza strategica. Questi includono i beni a duplice uso e i materiali di armamento. L'applicazione di procedure interne alle imprese di controllo delle esportazioni rileva i rischi relativi alla violazione dei regimi sanzionatori, embarghi e altre misure restrittive, applicati ai paesi considerati più "sensibili" da un punto di vista geopolitico.

INTRASTAT

Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie relative sia agli scambi di merci che servizi.

MRN (Movement Reference Number)

Numero di identificazione delle operazioni doganali di esportazione e di esportazione abbinata a transito. Identifica in modo univoco ogni singola operazione ed è necessario che l'esportatore ne venga in possesso onde poter controllare l'effettiva uscita della merce dal territorio doganale comunitario ed attestarne quindi la non imponibilità ai fini Iva.

ORIGINE DELLE MERCI

L'origine della merce identifica il Paese di produzione o fabbricazione di una merce.

L'identificazione dell'origine è importante:

- a fini doganali, per l'applicazione dei dazi e delle misure di politica commerciale che colpiscono solo le merci originarie di determinati Paesi (es. anti-dumping, divieti, contingenti, ecc.)
- per la tutela del consumatore, che ha il diritto di conoscere il luogo di effettiva produzione di una merce.

A differenza dell'origine preferenziale, non concede preferenze daziarie all'importazione ma è legata ad altre misure doganali ed è alla base della dichiarazione di MADE IN per l'etichettatura. I principi e le disposizioni generali per l'attribuzione dell'origine non preferenziale sono definiti dall'art. 60 del Codice doganale unionale.

Il documento che attesta l'origine della merce è il Certificato di origine rilasciato dalle Camere di commercio.

ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

Status della merce grazie al quale viene assegnato il diritto a un trattamento tariffario preferenziale, che consiste in un dazio ridotto o in un'esenzione dal dazio in virtù di specifici accordi di libero scambio sottoscritti fra il paese di esportazione e il paese di destinazione della merce.

Tali accordi prevedono dei protocolli nei quali sono elencati i criteri per la determinazione dell'origine preferenziale e in particolare sono elencate le trasformazioni considerate sufficienti a conferire l'origine preferenziale alla merce (regole di lista).

PAGAMENTI INTERNAZIONALI

Nelle vendite sui mercati esteri è importante individuare e scegliere la condizione di pagamento da utilizzare al fine di cercare di proteggersi dal rischio di mancato incasso. Pagamenti anticipati e lettere di credito confermate rappresentano le formule più sicure per il venditore.

PROCEDURA ORDINARIA CON LUOGO AUTORIZZATO

Semplificazione doganale che consente alle aziende di sdoganare in house ovvero:

- effettuare le operazioni doganali di Import ed Export presso i magazzini aziendali senza presentare la merce in dogana;
- autocertificare le informazioni utili allo sdoganamento
- inviare telematicamente le bollette doganali al sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane.

REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Consente di importare temporaneamente merci non comunitarie da sottoporre a lavorazione (o a riparazione) e riesportare i prodotti finiti fuori dal territorio della UE senza pagare i diritti doganali sulla materia prima importata temporaneamente. L'unica prestazione richiesta è il versamento di una garanzia pari all'importo dei diritti doganali che si sarebbero dovuti versare sulla materia prima importata. La garanzia viene restituita al momento della riesportazione dei prodotti cosiddetti "compensatori".

REGIME DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Consente di esportare temporaneamente fuori dal territorio doganale della UE merci comunitarie per sottoporle ad operazioni di "perfezionamento" (lavorazioni, riparazioni, assemblaggi, ecc.) e di reimportare i prodotti ottenuti dal perfezionamento, in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione. Solo nel caso in cui la riparazione (il perfezionamento) sia stata effettuata gratuitamente, le merci al momento della reimportazione non saranno gravate da alcun dazio. Invece se per la lavorazione è previsto il pagamento di un compenso, sull'importo di questo verrà calcolato il dazio e l'IVA (le aliquote saranno quelle previste per il prodotto ottenuto dal perfezionamento).

REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA

Regime in base al quale merci comunitarie esportate definitivamente possono essere introdotte in territorio comunitario senza il pagamento dei dazi all'importazione (franchigia) a condizione che le merci siano comunitarie (e che sia comprovabile la sua origine), che non vi sia stata trasformazione e che essa avvenga in tre anni dalla data di esportazione definitiva.

VALORE DOGANALE

Valore di transazione (o il valore determinato) aumentato dalle spese accessorie (nolo, assicurazioni, trasporto, movimentazione, imballaggio, royalties) fino all'introduzione nel primo punto di accesso alla UE (artt. 70-74 Reg. 952/2013).